

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000.000,00 E DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), C) E C-BIS) D.LGS. N. 50/2016

ART. 1

FORMAZIONE E ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

Gli elenchi degli operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00 e di cui alle lett. b), c) e c-bis) del comma 2 dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 sono formati tenuto conto del valore economico degli affidamenti e della categoria di lavorazioni. Più precisamente sono istituiti, per ogni categoria di lavorazioni, sia gli elenchi per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 (sulla base dei lavori analoghi svolti), sia gli elenchi per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, sulla base delle varie classifiche della singola attestazione SOA.

Ogni operatore economico sarà inserito in tutti gli elenchi per i quali abbia dichiarato il possesso dei prescritti requisiti.

Possono chiedere l'iscrizione negli elenchi gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che dichiarino, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare di cui all'art. 80, nonché i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di apposita modulistica predisposta dal Comune.

Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 150.000,00, in luogo di quanto previsto dal sopra citato art. 84, è richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 o, per gli appalti di lavori pubblici riguardanti i beni culturali, di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), ed art. 13 del D.M. 22 agosto 2017, n. 154.

Gli operatori economici hanno la possibilità di presentare in ogni momento istanza di nuova iscrizione che sarà valutata, ai fini dell'inserimento negli elenchi, in occasione del primo aggiornamento utile (o revisione). Per conseguire l'iscrizione, gli operatori economici devono inviare, mediante pec, apposita domanda firmata digitalmente, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità indicate sul Profilo del Committente, nella sezione operatori economici.

Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal verificarsi del fatto, sempre mediante pec, ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni, ed alle dichiarazioni già rese in sede di richiesta e/o conferma di iscrizione.

ART. 2

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Il Comune procederà ad effettuare l'inserimento negli elenchi di nuove richieste con cadenza trimestrale, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno; a tal fine, saranno valutate le richieste pervenute entro il giorno 15 di ciascuno dei mesi indicati.

Prima del termine di cui sopra, il Comune potrà procedere all'aggiornamento per effettuare la cancellazione dagli elenchi secondo quanto specificato dal successivo art. 6.

ART. 3

REVISIONE DEGLI ELENCHI E VERIFICHE A CAMPIONE

Con cadenza biennale, entro il mese di aprile, il Comune di Firenze - attraverso l'ufficio preposto alla gestione degli elenchi - mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, darà avvio alla procedura di **revisione (c.d. ordinaria)** degli elenchi da concludersi entro il mese di agosto del

medesimo anno. Fino al completamento della procedura di revisione, da formalizzarsi con apposito atto, rimangono in vigore gli elenchi esistenti.

Gli operatori economici interessati al mantenimento dell'iscrizione dovranno presentare apposita richiesta con le modalità e nei termini previsti dall'avviso.

In occasione della revisione degli elenchi saranno, altresì, valutate le richieste di nuova iscrizione pervenute fino a quel momento e non oggetto di precedenti aggiornamenti.

Nel mese di settembre, all'esito della procedura di revisione, l'Amministrazione procederà a sottoporre a verifica, circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, n. 30 operatori economici mediante estrazione a sorte dagli elenchi. Qualora, fosse riscontrata l'assenza dei prescritti requisiti, il Comune procederà alla cancellazione dell'operatore con le conseguenze di cui al successivo art. 6.

In qualunque momento, in ragione di necessità sopravvenute e/o significative modifiche legislative e/o regolamentari l'Ente ha facoltà di procedere ad una revisione straordinaria degli elenchi previa pubblicazione di specifico avviso.

ART. 4

UTILIZZO DEGLI ELENCHI

Il responsabile del procedimento dell'opera pubblica da realizzare, o del lavoro pubblico da eseguire (RUP), una volta predisposta tutta la documentazione tecnica e progettuale, richiede, all'ufficio preposto alla gestione degli elenchi, l'estrazione a sorte di un numero di imprese come di seguito dettagliato a seconda delle ipotesi di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, indicando, altresì, l'oggetto della gara, l'importo, la categoria prevalente ed il suo valore.

Precisamente:

- per le ipotesi di affidamento diretto di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, ossia per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 149.999,99, è facoltà del responsabile del procedimento richiedere l'estrazione degli operatori dagli elenchi. Nel caso in cui il RUP si avvalga di tale facoltà, potrà richiedere l'estrazione da un numero minimo di tre ad un numero massimo di sette operatori;

- per le procedure negoziate aventi ad oggetto affidamenti di lavori di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) e c bis) del D. Lgs. n. 50/2016, di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, il RUP effettuerà la richiesta con le specifiche che seguono:

Lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino ad € 349.999,99	Estrazione da un minimo di 10 ad un massimo di 15 operatori, ove esistenti
Lavori di importo pari o superiore a € 350.000,00 e fino ad € 999.999,99	Estrazione da un minimo di 15 ad un massimo di 25 operatori, ove esistenti

ART. 5

SEDUTA PUBBLICA E SORTEGGIO

La scelta degli operatori da invitare alle procedure avviene tramite sorteggio in seduta pubblica.

La data ed il luogo della seduta sono indicati sul profilo del committente del Comune di Firenze almeno due giorni prima del sorteggio.

Il sorteggio è effettuato mediante sistema informatico ed assicura ai sensi di quanto disposto dalle vigenti normative, tramite l'attribuzione di codici alfanumerici agli operatori economici, l'anonimato degli operatori selezionati.

La rotazione degli inviti di cui all'art. 36, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 è garantita separatamente con riguardo a ciascun elenco. Nello specifico, l'operatore economico già sorteggiato ai fini dell'affidamento di lavori per una classifica di una determinata categoria di lavorazione, non potrà più essere sorteggiato fino a che non sia stata estratta la totalità degli operatori economici iscritti nel medesimo elenco; resta, invece, ferma la possibilità, trattandosi di elenchi diversi, di essere sorteggiati per altre classifiche della medesima categoria, oltre che per differenti categorie.

Con riferimento alla rotazione degli affidamenti si richiamano gli obblighi a carico del RUP previsti dalle normative vigenti e ribaditi nelle linee guida ANAC n. 4.

In occasione della revisione c.d. ordinaria si procederà all'azzeramento degli inviti ai fini del sorteggio e della rotazione.

ART. 6

CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI

Si procederà alla immediata cancellazione dagli elenchi degli operatori economici:

- a) che siano risultati privi dei requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione;
- b) che abbiano perduto i requisiti necessari per l'iscrizione in uno o più elenchi;
- c) che secondo motivata valutazione del Comune di Firenze abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dallo stesso Comune;
- d) che abbiano formulato espressa richiesta in tal senso;
- e) che non abbiano manifestato interesse al mantenimento dell'iscrizione in occasione della revisione biennale.

Nel caso di cui alla lettera a) l'operatore economico sarà cancellato da tutti gli elenchi e il medesimo, previa richiesta di nuova iscrizione, non potrà essere reinserito prima che sia decorso un anno dalla cancellazione. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) - ove la perdita dei requisiti non venga comunicata dall'operatore entro il termine di cui all'art. 1 ultimo paragrafo, l'operatore economico sarà cancellato da tutti gli elenchi e il medesimo, previa richiesta di nuova iscrizione, non potrà essere reinserito negli elenchi prima che siano decorsi sei mesi dall'avvenuta cancellazione.

Nel caso di cui alla lettera c), ai fini della cancellazione da tutti gli elenchi, troverà applicazione il termine di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016, comma 10-bis.

ART. 7

PUBBLICITÀ

Gli elenchi saranno pubblicati sul Profilo del Committente del Comune di Firenze, nella sezione Elenco Operatori Economici e così ogni aggiornamento e revisione degli stessi.

ART. 8

TUTELA DATI PERSONALI

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation - GDPR*).

Il trattamento dei dati è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono e sarà effettuato dal personale incaricato per le sole finalità connesse con la presente procedura.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze, con sede in Firenze, Piazza della Signoria n. 1.

Al titolare, per il tramite del Responsabile del trattamento designato, i soggetti interessati possono rivolgersi per far valere i propri diritti, così come previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A seguito dell'approvazione, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2016/G/00325 del 26/07/2016, del "Disciplinare per la formazione e l'uso degli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 36 D. Lgs. n. 50/2016, il Comune di Firenze ha istituito l'"Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'appalto di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00", che è stato revisionato e aggiornato alla data del 26.11.2018, come da Determinazione n. 2018/DD/08917 del 3.12.2018, nonché successivamente aggiornato, in ultimo alla data del 02.03.2020.

Pertanto, gli operatori economici già iscritti nei suddetti elenchi alla data del 02.03.2020, saranno automaticamente inseriti negli Elenchi degli operatori economici di cui al presente Regolamento, come descritti all'art. 1.

La prima revisione sarà attivata entro il mese di maggio 2020 e conclusa entro il 30.09.2020.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, integrate, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative, o regolamentari.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione; da tale data cessa l'efficacia di altre disposizioni interne disciplinanti la materia. L'Ente provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.